

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 11/04/2006 n. 2021  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

In sede di verifica della congruità dell'offerta presentata in una gara di appalto di lavori pubblici, il principio del contraddittorio successivo (come imposto dalle regole comunitarie interpretate dalla Corte di giustizia con la sentenza 27 novembre 2001 n. 285) mira a consentire un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine e quindi incontra un limite nel divieto - immanente al sistema - di trasformazione dell'offerta originaria in un quid sostanzialmente nuovo o diverso per mezzo delle ulteriori giustificazioni. Come chiarito dalla stessa Corte di giustizia (cfr. sentenza citata paragrafo n. 51) la normativa comunitaria impone infatti all'Amministrazione di chiedere precisazioni sugli elementi dell'offerta sospettata di anomalia che abbiano concretamente dato luogo a dubbi da parte sua e di valutare successivamente questa offerta in relazione alle giustificazioni fornite dall'offerente interessato in risposta a tale richiesta. Oggetto di valutazione in base alle precisazioni è quindi l'offerta nella sua originaria composizione (par. 4 dell'art. 30 della Dir. N. 93/37/CEE), da ritenersi insuscettibile - in conclusione e per quanto qui rileva - di modificazioni per l'effetto di tardivi ripensamenti e correzioni ad opera dell'impresa partecipante. Diversamente ragionando, infatti, l'espletamento del dovuto contraddittorio finirebbe per stravolgere i connotati salienti del procedimento di evidenza pubblica, innestando in questo, a seguito di sollecitazione da parte dell'Amministrazione, elementi di negoziazione sul contenuto strutturale dell'offerta del tutto incompatibili con la garanzia di par condicio tra i partecipanti alla selezione.